Disposizioni del D.L. 35/2013 sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

31 Maggio 2013

In relazione alle disposizioni del decreto legge 35/2013 sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si registra una **mancanza di coordinamento**, rispetto alla legge 94/2012 (spending review) in merito alla disciplina della **compensazione tra crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e debiti tributari e previdenziali delle imprese.**

Il decreto legge 35/2013 dispone che ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del DURC, venga effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura, o di richiesta equivalente di pagamento.

Inoltre, nel caso in cui l'accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, dal certificato di pagamento deve essere trattenuto l'importo corrispondente alla stessa, con conseguente pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

La legge 94/2012 prevede, invece, che il DURC possa essere rilasciato anche in caso di inadempienza, se l'impresa è in possesso di apposita certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati.

La questione è stata sollevata con un'interrogazione parlamentare, a cui ha dato riscontro il Ministro dello sviluppo economico Zanonato, che ha preannunciato l'imminente entrata in vigore di un decreto attuativo della norma prevista dalla legge 94/2012, promettendo che verranno prese iniziative per "assicurare il rilascio del DURC a maggiori possibilità di compensazioni in caso di coesistenza di debiti e di crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione".

Rimane tuttavia aperta la questione delle compensazioni tra certificazioni e crediti tributari, per i quali il decreto legge 35/2013 prevede **la possibilità di compensazione, nel modello F24, solo per i debiti tributari iscritti a ruolo** mentre tale possibilità non è contemplata per i debiti correnti.